

(N. 1154)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e foreste**

(SEgni)

di concerto con il **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1950

---

Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla «Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina».

---

ONOREVOLI SENATORI. — La cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni insulari e meridionali e provincie assimilate, istituita dall'articolo 9 della legge 5 marzo 1948, n. 121, è stata di grande utilità, avendo facilitato notevolmente l'acquisto, la trasformazione e la lottizzazione dei terreni.

La spesa autorizzata dall'articolo 7, lettera f), della citata legge per apporto statale alla costituzione della Cassa, si è dimostrata, però, insufficiente per attuare diffusamente il programma.

Occorre, pertanto, che lo Stato intervenga con altro apporto, per consentire alla Cassa predetta il raggiungimento degli scopi per i quali essa fu istituita.

In considerazione di quanto sopra, si ravvisa la necessità di predisporre uno schema di legge, portante l'autorizzazione per un nuovo apporto statale alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di lire seicento milioni.

A tale maggiore spesa potrà provvedersi con un trasferimento dei fondi occorrenti dal capitolo 130 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50, relativo a sussidi da concedere per opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1949, n. 114.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo esercizio finanziario 1949-50, quale nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » nelle regioni meridionali ed insulari e provincie assimilate, istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

## Art. 2.

La spesa autorizzata con l'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che prevede la concessione di sussidi a norma delle leggi di bonifica per opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo citato, viene ridotta di lire 600 mila.

## Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 600 milioni, autorizzata con precedente articolo 1, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato sul capitolo 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50 in base al richiamato articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana.